



L'avvocato tra formazione ed auto-specializzazione.

La recente sentenza della Prima Sezione del Tar di Roma (9.6.2011) che ha dichiarato la nullità del Regolamento 24.9.2010 del CNF sulla specializzazione della professione di avvocato, in quanto in palese contrasto con l'art. 91 del RD. 1578/1933 (*“alle professioni di avvocato e di procuratore non si applicano le norme che disciplinano la qualifica di specialista nei vari rami di esercizio professionale”*), ci invita a riflettere più in generale su come poter migliorare, nell'interesse generale, l'attività dell'avvocato, degli avvocati più giovani e di quelli “giovani da più tempo”.

Soprattutto in un momento storico che richiede senz'altro specializzazione e capacità di competere - in determinate discipline - con professionisti di altri paesi comunitari.

Il Tar ribadisce che il compito di regolamentare l'esercizio della professione di avvocato spetta al Parlamento: unico soggetto capace di bilanciare tutti gli interessi in gioco, *in primis* dei “consumatori” dei servizi di avvocato.

In primo luogo, dunque, il Tar Lazio insegna: a ciascuno i compiti istituzionali per i quali è stato creato, senza “esondare” in compiti altrui.

Ciò premesso, rimane comunque aperta la questione della *“opportunità o dell'utilità della introduzione di una disciplina delle specializzazioni dell'attività forense”*, ovviamente esclusa dalla citata pronuncia.

Ritengo che in proposito debbasi distinguere ciò che è utile da ciò che è necessario ma non sufficiente. Nessuno può dubitare che un corso di specializzazione possa essere utile, ma altra cosa è se sia sufficiente perché si possa parlare di professionista specializzato e perché si possa legittimamente “spendere” questo titolo sul mercato.

La vera specializzazione – nello spirito del RD del 1933 – è quella che si conquista, di fatto, sul campo, è l'esercizio effettivo della professione (sul punto basta leggere Cassazione SS.UU. 2336/88).

Se la specializzazione si conquista sul campo – invero chi ora può dirsi di fatto specializzato in un settore, lo ha conquistato, con anni ed anni di lavoro – è soprattutto sui tempi e modi da dedicare all'attività professionale che dovremmo riflettere.

Si deve creare più tempo per consentire ai futuri avvocati di specializzarsi esercitando la professione. Diversamente, in un mondo professionale ormai europeizzato, tanti giovani

ARGENTINA
Buenos Aires
Cordoba
Mendoza
Rosario
Salta

ARMENIA

AUSTRIA
Wien

ARZEBAIJAN

BRAZIL
São Paulo
Rio de Janeiro

CHILE
Santiago de Chile

CHINA
Beijing
Shanghai

COLOMBIA
Bogotá

CZECH REPUBLIC
Prague

ECUADOR
Quito

GEORGIA

GREECE
Athens

INDIA
Mumbai
New Helhi

IRELAND

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

MÉJICO
Ciudad de Méjico

PANAMA
Ciudad de Panama

PERÙ
Lima

POLAND
Warszawa

UNITED KINGDOM
London

SWITZERLAND
Bern
Zurich

TAJKISTAN

TURKMENISTAN

UKRAINA

URUGUAY
Montevideo

VENEZUELA
Caracas



“valorosi” potrebbero essere indotti a cercare strade alternative all’estero. Ciò sarebbe in conflitto anche con l’interesse pubblico di assicurare l’esercizio della professione a tutela della collettività.

A che età in media si laurea uno studente di giurisprudenza in Italia? Quanto deve attendere per sostenere l’esame di avvocato? Quante volte in un anno può sostenere l’esame di avvocato?

L’età media per laurearsi in giurisprudenza credo si attesti sui 26-28 anni, più due anni di praticantato (peraltro parziale, perché con obbligo di frequenza di corsi). Se tutto va bene, si ottiene il titolo di avvocato a 28-30 anni.

Per consentire una specializzazione sul campo, è essenziale una anticipazione dei tempi di formazione generale.

La specializzazione ben può iniziare all’Università - per libera scelta della persona, non dunque sotto forma di corso, *post* esame di avvocato, a pagamento - con la scelta di un corso che porti alla miglior preparazione di avvocato, notaio o magistrato, di avvocato penalista, civilista, amministrativista, o tributarista. I tempi di laurea si ridurrebbero con la scelta delle materie propedeutiche all’esercizio della professione. Dobbiamo fare in modo che un giovane avvocato inizi ad esercitare la professione, a perfezionarsi nella materia prescelta, prima di quanto possa fare oggi. Questa è parificazione di competitività, a livello internazionale, per i giovani professionisti.

Quanto agli esami di avvocato, debbono essere non certo resi meno selettivi, ma modificati sul piano dei tempi che prolungano eccessivamente ed inutilmente l’esito finale. Perché non prevedere che possano essere sostenuti in due (come per i commercialisti) o in più (come in Germania) sessioni annuali? Una diminuzione del numero degli esaminandi potrebbe migliorare anche la qualità dell’esame.

Se è dunque imprescindibile una specializzazione “nei fatti”; se questa è richiesta anche sul piano della concorrenzialità internazionale, partiamo da un ripensamento dei percorsi universitari e delle modalità di esame di Stato per liberare in tempo le forze che vogliono dedicarsi alla specializzazione, anziché creare nuovi “fardelli”, nuovi passaggi onerosi, tardivi e sproporzionati, per difetto, rispetto al fine prefissato.

Giovanni Moschetti